

PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA DELLE OBLATE DEL COMUNE DI FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	1
Art. 2 DURATA DELL'APPALTO	1
Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO	2
Art. 4 DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA FORNITURA	2
Art. 5 CERTIFICAZIONI	3
Art. 6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - RESPONSABILITÀ SOCIALE	3
Art. 7 QUANTITA'	4
Art. 8 RITIRO E SOSTITUZIONE MERCE – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA	4
Art. 9 CONSEGNA DELLA MERCE – ULTIMAZIONE	4
Art. 10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE	5
Art. 11 PENALI	5
Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA	6
Art. 13 COPERTURE ASSICURATIVE	6
Art. 14 SPESE CONTRATTUALI - STIPULA CONTRATTO DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	7
Art. 16 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SUL LAVORO	8
Art. 17 PAGAMENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA	9
Art. 18 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	9
Art. 19 RISOLUZIONE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE	9
Art. 20 TRATTAMENTI DATI PERSONALI	10
Art. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO	10

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura con proposta di allestimento e posa in opera di arredi per** il completo arredamento di due sale poste al secondo piano della Biblioteca delle Oblate situata in via dell'Oriuolo 24 a Firenze.

L'appalto viene affidato mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito in L. 120/2020 col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

CODICE CPV: **39155000-3 > ARREDI PER BIBLIOTECHE**

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

La fornitura è effettuata entro 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'esecuzione potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016; in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

La ditta aggiudicataria ha piena autonomia nella programmazione temporale delle proprie attività, salvo per quanto riguarda la messa in opera della fornitura che dovrà essere concordata con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è fissato in **euro 175.000,00 al netto di IVA**.

L'importo si intende comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendale, degli oneri per la sicurezza in cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), dei costi d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna e posa in opera a regola d'arte della fornitura.

La Ditta appaltatrice deve effettuare la consegna dei materiali e la posa in opera a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura, e provvedere, a conclusione del contratto, al ritiro di tutti i materiali residui, alla pulizia sommaria dei locali ed allo smaltimento dei materiali di risulta.

Art. 4 DESCRIZIONE E MODALITA' DELLA FORNITURA

La fornitura consta di arredi da biblioteca, costituiti principalmente da scaffali di vario tipo e misure, banco accoglienza/prestito, tavoli e sedute di vario tipo.

Gli **elementi di arredo** richiesti e le **quantità minime** da garantire nell'offerta sono elencati e descritti nel documento **ALLEGATO A - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**. Nello stesso documento è puntualmente individuata la **localizzazione delle funzioni** che devono essere svolte all'interno dei locali. In base a quanto indicato nella suddetta scheda viene richiesta una proposta di allestimento che sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

L'arredo dovrà rispondere alle esigenze funzionali indicate per le diverse aree.

La scelta definitiva dei colori da utilizzare per tutti gli elementi di arredo sarà concordata in fase di fornitura, nell'ambito della tipologia disponibile presentata in sede di offerta.

Gli arredi consegnati devono essere integri, privi di segni e rigature dovute a carenza d'imballaggio e/o anomalie di trasporto.

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti nell' **ALLEGATO A** al presente capitolato, in modo da assicurare che gli arredi siano stabili, collaudabili e pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste.

L'installazione dei vari elementi dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.

La rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. ed i.), s'intende a cura e spese della Ditta appaltatrice.

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate nell' **ALLEGATO A**, la ditta sarà tenuta a **sostituire i prodotti difettosi o non idonei** all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 10 giorni dalla ditta fornitrice a sua cura e spese. Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine indicato l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati **con spese a carico della ditta aggiudicataria**.

Ai fini dell'art. 48, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di forniture eseguite da singoli operatori economici riuniti o consorziati, devono essere specificate le parti della fornitura eseguite da ciascuno.

Sono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai dipendenti;
- la sorveglianza, con mezzi propri, dei luoghi durante le fasi d'installazione degli arredi e di quanto in essi contenuto o depositato a titolo di fornitura, oltre ai beni di proprietà del Comune;
- le spese per le operazioni di pulizia, al fine di rendere i locali nello stesso stato di quando sono stati consegnati all'inizio del contratto, nonché lo sgombero e lo smaltimento dai locali del materiale di risulta;

- le spese per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e/o ai controlli e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- gli adempimenti per impedire l'accesso ai locali da parte di estranei durante le operazioni di posa in opera degli arredi, anche tramite l'allestimento di delimitazioni fisiche, e segnaletica.

Nel caso le operazioni di posa in opera si protraggano per diversi giorni consecutivi, all'Appaltatore o alla persona designata dall'Impresa, potranno essere consegnate le chiavi della struttura adibita a Biblioteca, il quale rimarrà pertanto responsabile della loro conservazione e restituzione al termine del contratto. La suddetta consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore (per la presa in consegna) e dalla Stazione Appaltante (in occasione della restituzione).

Art. 5 CERTIFICAZIONI

Con riferimento alla legislazione antincendio, ed in particolare al D.P.R. 418/1995, conosciuto come "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici d'interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi", ai sensi dell'art. 3, comma 5, *gli elementi di arredo combustibili (...) debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: (...) i materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce, debbono essere di **classe 1**; i mobili imbottiti devono essere di **classe 1 IM** (certificazioni obbligatorie).*

Le **certificazioni inerenti ai materiali** dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni, dovranno essere **intestate alle aziende produttrici degli arredi**. Ad esempio, le certificazioni inerenti i pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici del pannello e l'impresa concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara apposita dichiarazione che gli stessi materiali certificati sono impiegati nei prodotti offerti. In caso di partecipazione di un distributore, la certificazione dovrà essere riferita al produttore dei beni offerti.

Gli arredi forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzate per gli arredi, dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale (*certificazioni obbligatorie*).

I montaggi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi di volta in volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta degli elementi in relazione alla tipologia di parete e pavimentazione esistente, tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto delle indicazioni normative specifiche.

La responsabilità della corretta posa in opera resta in capo completamente ed unicamente all'Appaltatore che dovrà presentare a fine lavori una **Certificazione di corretta posa in opera**, dei materiali forniti e montati in loco, debitamente sottoscritta, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili, ove necessario, per elementi appesi e scaffalature.

La ditta dovrà dichiarare il possesso delle certificazioni.

Al momento della fornitura le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI - RESPONSABILITÀ SOCIALE

Gli arredi dovranno obbligatoriamente rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) – aggiornamento dell'allegato 2 del D.M. 22.02.2011 (GU Serie Generale n. 23 del 28/1/2017) e successive modifiche con Decreto correttivo DM 3/7/2019.

Gli Operatori Economici dovranno preferibilmente adottare sistemi di gestione aziendale in linea con il D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volti a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale.

Art. 7 QUANTITA’

Le quantità minime sono elencate e descritte nel documento **Allegato A** “Descrizione della fornitura”.

Tali quantità devono ritenersi un minimo inderogabile che le ditte, in fase di gara, possono integrare con altre forniture aggiuntive e/o migliorative per il completamento dell’offerta. Possono essere offerti accessori che vanno a migliorare ed arricchire le dotazioni minime, così come descritte, oppure elementi d’arredo aggiuntivi, rispetto a quanto indicato nell’Allegato A.

Art. 8 RITIRO E SOSTITUZIONE MERCE – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

In caso di **difformità e/o imperfezioni**, rilevate in qualsiasi fase della fornitura e/o posa in opera, l’Amministrazione potrà:

1. chiedere l’eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
2. rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
3. procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dell’eventuale maggior danno subito.

Nei casi suddetti la ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente gli arredi rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della richiesta salvo differenti accordi. La consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all’applicazione delle relative penalità previste.

Tutti gli arredi devono essere **garantiti** in modo integrale per **5 (cinque) anni** (come prescritto dal D.M. Ambiente dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), per qualsiasi inconveniente da difetti di fabbrica o di montaggio, decorrenti dalla data di consegna. Nella garanzia sono compresi il trasporto e la manodopera necessaria.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire un **servizio di assistenza e manutenzione** per il periodo suddetto comprendente la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Tale onere non prevede spostamenti e/o modifiche degli arredi disposti dalla Stazione Appaltante dopo l’ultimazione dell’appalto o l’intervento su elementi che siano stati oggetto di modifiche dalla stessa Stazione Appaltante.

Gli interventi in garanzia, atti ad assicurare la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla richiesta d’intervento scritta da parte dell’Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i diritti di chiamata, costi di viaggio o sopralluoghi, costi per trasferte dei tecnici e/o di spedizione merce o trasporto.

La ditta appaltatrice garantisce l’eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) di pezzi sostitutivi o aggiuntivi per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Art. 9 CONSEGNA DELLA MERCE – ULTIMAZIONE

L'esecutore deve ultimare la fornitura, comprensiva della posa in opera nel termine stabilito dal presente Capitolato.

L'ultimazione dei lavori è prontamente comunicata dall'operatore per iscritto al RUP, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per quanto riguarda la Sala Scienza e Tecnica, essendo aperta al pubblico, si richiede che la posa in opera venga completata entro e non oltre 20 giorni dalla data della fornitura, che dovrà essere comunicata al RUP con un anticipo di almeno 20 giorni in modo che gli spazi possano essere liberati in tempo utile evitando al minimo la chiusura al pubblico della Sala.

L'Amministrazione si riserva, previo avviso con congruo anticipo, la facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi, la consegna frazionata degli arredi ordinati, ovvero di differire la consegna stessa a causa di impedimenti improvvisi o imprevisti di qualsiasi genere.

Prima della consegna il fornitore dovrà dare avviso scritto a mezzo PEC (direttore.cultura@pec.comune.fi.it) alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Musei, biblioteche e Archivi, e per conoscenza a simona.alamanni@comune.fi.it, almeno 3 giorni lavorativi (escluso quindi sabato e domenica o feste nazionali) prima delle operazioni di consegna e di montaggio della merce e concordare i relativi orari.

La consegna parziale di quantitativi d'arredo, di cui l'Amministrazione non abbia richiesto il frazionamento, non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine, costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota di arredi fornita oltre il termine, delle penali previste dal presente Capitolato.

Art. 10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'OPERATORE

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura prevista dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Firenze da ogni responsabilità ed onere. Anche la responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballo, da eseguire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi danneggiamento.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare la persona fisica designata come **Responsabile Rappresentante dell'Impresa**, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto e che sovrintenderà personalmente alle operazioni di consegna e posa in opera. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Art. 11 PENALI

Qualora la consegna di una o più parti della fornitura, delle certificazioni richieste o l'esecuzione di interventi di assistenza tecnica in garanzia, sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, si procederà ad applicare le seguenti penali:

- per **ritardata consegna degli arredi**: una penale pari ad **euro 100,00** per ogni giorno solare di ritardo;

- per **mancata consegna della certificazione** di “regolare posa in opera”: **sospensione del pagamento** sino alla consegna della stessa.

Le penalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo dell'importo netto contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della Stazione Appaltante, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

In sede di stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire “**CAUZIONE DEFINITIVA**” con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, **pari al 10% dell'importo contrattuale**, o d'importo superiore, ai sensi del comma 1), nel caso di ribassi maggiori al 10%. Alle garanzie di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

La garanzia fideiussoria devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. L'Appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone. Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali, è ad esclusivo carico del fornitore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge. A tale riguardo l'Aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizza RCT che preveda:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni da interruzione di esercizio;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce;
- responsabilità civile personale, la copertura deve comprendere la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'aggiudicatario si avvarrà per i danni a terzi e a cose di terzi verificatisi

durante lo svolgimento delle attività, mansioni svolte;

- massimale annuo dedicato al Comune di Firenze non inferiore a € 2.000.000,00.

L'Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; è ammessa la possibilità della franchigia purché sia gestita dalla Compagnia di Assicurazione dal primo euro. La compagnia si impegna a comunicare all'ente il non avvenuto pagamento del premio da parte del contraente nei 15 giorni successivi alla scadenza dello stesso (premio). La compagnia inoltre dovrà avvertire l'ente, nei 90 giorni antecedenti la eventuale sua decisione di recidere dal contratto. L'Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili all'Appaltatore e non coperti dalla polizza assicurativa. La suddetta polizza deve essere integrata da una sezione relativa alla RCT Prodotti nella quale sia specificato che La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la ditta appaltatrice potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

Art. 14 SPESE CONTRATTUALI - STIPULA CONTRATTO DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà alle condizioni contenute nella documentazione specifica di gara.

Alla chiusura della graduatoria, si procederà all'aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva.

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del CAPITOLATO SPECIALE;

- Produrre quant'altro previsto e richiesto dall'Amministrazione Comunale negli atti di gara;

- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ove, nell'indicato termine l'operatore economico aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il Comune senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta si riserva la facoltà di ritenere l'operatore economico aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria, s'intenderà validamente perfezionato nel momento in cui sarà sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatario.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la **cessione** di tutto o di parte del contratto, sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento

dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dal Comune e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Salvo quanto stabilito dall'art. 106 comma 1, lett. d) e comma 2, del D.lgs. N° 50/2016. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

Il **subappalto** è consentito se preventivamente ed espressamente dichiarato in sede di gara, specificando l'oggetto del subappalto. E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto.

In caso di subappalto si applicano le disposizioni contenute all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario provvede alla prestazione di cui alla presente manifestazione con proprio personale.

Il subappalto è consentito nei termini delle disposizioni normative novellata dai decreti legge 76/2020 e 77/2021.

L'appaltatore all'atto dell'offerta dovrà indicare le eventuali opere che intende subappaltare, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 118 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n° 50/2016. Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 77/2021 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del codice dei contratti, la quota subappaltabile non può essere superiore al 50% dell'importo complessivo del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il/i subappaltatore/i dovrà/anno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Art. 16 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria è obbligata a fare osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs 81/2008).

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, devono essere:

- valutati i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di vita, all'interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto, anche in relazione alle misure Anticovid-19;
- definite le misure di prevenzione e/o protezione (in sigla MPP) adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- individuate le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le MPP definite, compresa la figura dell'addetto alla vigilanza antifumo.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso

Art. 17 PAGAMENTI E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

I pagamenti verranno effettuati in **un'unica soluzione** entro **30 giorni** dal termine della fornitura (comprensiva di posa in opera) risultante da apposito verbale. La fatturazione dovrà essere di tipo elettronico, la P.I. del Comune di Firenze è 01307110484 ed il codice univoco da utilizzare per l'inoltro F2BGES.

Nella stessa dovranno essere riportati anche i codici CUP e CIG indicati sui documenti di gara.

Art. 18 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'operatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217). Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il numero di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto e del codice CUP laddove presente.

Il contratto d'appalto s'intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

L'operatore dovrà inoltre inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'espressione «filiera delle imprese» s'intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria s'impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Per quanto riguarda la cessione di credito, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Art. 19 RISOLUZIONE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto, nel caso in cui l'esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione, tale che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato del Committente;
- inadempienza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- la consegna di arredi non corrispondenti (ad esempio disponibilità di colori, dimensioni, materiali) a quanto proposto in sede di gara;

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di Firenze al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione della fornitura in oggetto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, è esclusa la competenza arbitrale e verranno sottoposte al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Firenze.

Art. 20 TRATTAMENTI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° con delibera di Giunta Comunale n. 471 del 31/12/2013 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 Aprile 2013, n°62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Allegati:

Allegato A – scheda tecnica DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Allegato B – Planimetria Sala delle Capriate

Allegato C – Planimetria Sala Scienza e Tecnica

Allegato D – Foto degli arredi da recuperare